

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
19 ottobre 2018, n. 644

Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018 e adempimenti conseguenti. A. D. n. 642/2018 “Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al nuovo Assegno di cura - Annualità 2018-19 per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze e indirizzi alle ASL per l’istruttoria delle domande”. Approvazione atto di nomina del Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

LA DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R. n. 458/2016;
- Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile 2017 presso la medesima Sezione;
- Visti gli A.D. n. 475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n. 260/2017;
- Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto:

- Il d.lgs. 196/2003;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- Il Regolamento Regionale n. 5/2006;

- Lo schema di Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma" (doc12/142/CR6b/C2)
- la DGR n. 2063/2016;
- il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*. (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).

Premesso che:

- con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa 'regionale" MAIA";
- Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
- Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del DPGR n.443 del 31.07.2015;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, all'art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:
 - *" qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;*
 - *il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*
 - *i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;"*

Considerato che:

- con Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018 e atti conseguenti la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'attuazione della misura regionale "Assegno di cura per pazienti in condizione di gravissima non autosufficienza";
- con A.D. n. 642 del 17 ottobre 2018, pubblicato sul BURP n. 134 del 18 ottobre 2018, la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei destinatari dell'Assegno di cura per pazienti in condizione di gravissima non autosufficienza, per il quale la presentazione della domanda è possibile esclusivamente a mezzo di compilazione dell'apposito

format su piattaforma informativa <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2018>;

- con medesimo Atto dirigenziale è stato nominato responsabile unico amministrativo e responsabile interno per il trattamento dei dati il dott. Giuseppe Chiapperino, funzionario della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
- Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario Convergenza Asse I;
- Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n. 3730/2014 ha provveduto ad approvare l'elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili per la rispettiva copertura finanziaria, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e Welfare" (CUP B39C12000310009)
- con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo "e-Welfare" già inserito nelle attività di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
- con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014. Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Piano Operativo "e-ReD 1.0" - è stato approvato l'affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP B31H16000300006).

Rilevato che:

- tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall'allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello della nomina di **Responsabili esterni** nei casi in cui l'Amministrazione regionale affidi ad un soggetto esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento che presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del trattamento;
- Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell'ambito degli incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
- secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di accesso privilegiato.

Tanto premesso e considerato, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e dalla Del. G.R. n. 2063/2016, di provvede ad approvare l'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di selezione e gestione degli aventi diritto al beneficio economico regionale denominato Assegno di cura, di cui all'A.D. n.

642/2018, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, che, in quanto indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
2. di approvare l'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, con riferimento al procedimento di selezione e gestione degli aventi diritto al beneficio economico regionale denominato Assegno di cura, di cui all'A.D. n. 642/2018, come riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il suddetto Atto al Direttore Generale di Innovapuglia SpA per la sottoscrizione con firma digitale;
4. di disporre la tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 6 facciate oltre l'Allegato A (che si compone di n. 10 pagg., inclusa la copertina) sarà:

- Trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
- Trasmesso in copia alla Segreteria Generale della Presidenza;
- Pubblicato in formato elettronico, sull'Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet <http://trasparenza.regione.puglia.it> nella sezione "provvedimenti" dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n.161 del 22/02/2008;
- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

La Dirigente

Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali

Anna Maria Candela



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
*in applicazione del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation)*

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, in qualità di responsabile interno del trattamento dati ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2016, n. 2063, pubblicata sul BURP n. 3 del 10-1-2017

Visto:

- Il d.lgs. 196/2003;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- Il Regolamento Regionale n. 5/2006;
- Lo schema di Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione/provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, degli enti vigilati dalla regione/provincia autonoma" (doc12/142/CR6b/C2)
- la DGR n. 2063/2016;
- il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 riguardante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).

Premesso che:

- con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa 'regionale' MAIA";
- Con DPGR n.316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443;
- Con DGR n. 1176 del 29.07.2016 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione di Sezione in attuazione del DPGR n.443 del 31.07.2015;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, all'art. 28 dispone le competenze del Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare del Trattamento dei dati personali, nel quale ai commi 1,2 e 3, si specifica che:

-" qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo deve essere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**


**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

- i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;”

Considerato che:

- con Del. G.R. n. 1502 del 7 agosto 2018 e atti conseguenti la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'attuazione della misura regionale "Assegno di cura per pazienti in condizione di gravissima non autosufficienza";
- con A.D. n. 642 del 17 ottobre 2018, pubblicato sul BURP n. 134 del 18 ottobre 2018, la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei destinatari dell'Assegno di cura per pazienti in condizione di gravissima non autosufficienza, per il quale la presentazione della domanda è possibile esclusivamente a mezzo di compilazione dell'apposito format su piattaforma informativa <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/ASCURA2018> ;
- con medesimo Atto dirigenziale è stato nominato responsabile unico amministrativo e responsabile interno per il trattamento dei dati il dott. Giuseppe Chiapperino, funzionario della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
- Con Del. G.R. n. 2730 del 18/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento per la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo regionale della Regione Puglia (SIR-SP), a valere sulle Linee 1.3 e 1.5 del Piano di Azione e Coesione/Programma Ordinario Convergenza Asse I;
- Con A. D n. 636 del 19/12/2014 la Sezione Ricerca Industriale e Innovazione, in attuazione della Del. G.R. n. 3730/2014 ha provveduto ad approvare l'elenco delle iniziative con i connessi adempimenti contabili per la rispettiva copertura finanziaria, tra l'altro approvando la ammissibilità a finanziamento del progetto "e Welfare" (CUP B39C12000310009)
- con A.D. n. 747 del 16/11/2017 è stato approvato il Piano Operativo "e-Welfare" già inserito nelle attività di cui alla Linea 1.5 del PO FESR 2007-2013, affidato a Innovapuglia SPA e che tra le attività previste contempla lo sviluppo della piattaforma unica, su portale www.sistema.puglia.it, di gestione di tutte le misure regionali per la concessione di benefici economici alle persone e alle famiglie, con specifico, e non esclusivo, riferimento ai Buoni servizio, ai Progetti di Vita Indipendente e agli Assegni di cura;
- con A.D. n. 745 del 14 dicembre 2016 - DGR. N. 1404/2014 "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la società in house Innova Puglia SpA. Convenzione Rep. 015967/2014. Del. G.R. n. 1874 del 30/11/2016 "POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Sistemi informativi sociali. Affidamento ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività del Piano Operativo "e-ReD 1.0" - è stato approvato l'affidamento a Innovapuglia SpA del Progetto e-ReD 1.0" (CUP B31H16000300006);
- nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività :
 - 1) messa a disposizione di un gruppo di "Supporto tecnico redazionale" alle redazioni che pubblicano i propri contenuti sul portale www.sistema.puglia.it con riferimento alle pagine riferite alla gestione delle misure regionali per il sostegno al reddito e l'assistenza alle persone e alle famiglie;
 - 2) progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione del ReD-Reddito di Dignità;
 - 3) progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione dei Buoni Servizio per l'accessibilità delle prestazioni sociali agevolate per persone e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale;





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

- 4) *progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma di gestione della misura "Assegno di cura".*
- nello svolgimento di tale ruolo, con specifico riferimento alla implementazione e gestione della misura "Assegno di cura", vi è la necessità di trattare i dati forniti dai cittadini ed operatori del Servizio Sanitario regionale :
 - in riferimento alle richieste/segnalazioni inviate, che possono contenere riferimenti a dati anagrafici degli utenti, utili per il processo di gestione delle suddette richieste/segnalazioni;
 - in riferimento all'accesso ad informazioni sensibili di tipo sociale, economico e sanitario che, seppur non persistenti nella banche dati del portale PugliaSociale e Sistema.Puglia.it, sono recuperate e rese disponibili all'utente autenticato e autorizzato, nonché registrate, accedendo mediante cooperazione applicativa ai data base di altri sistemi informativi sociali e sanitari (ad es., SISR sociale, Casellario dell'Assistenza di INPS, Edotto, anagrafe assistiti);
 - pertanto che l'esecuzione delle prestazioni previste dall'affidamento richiede la necessità di trattare dati personali e può richiedere la necessità di avere accesso anche a dati personali e sensibili trattati nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e del sistema di welfare regionale.

Rilevato che:

- tra i compiti del responsabile del trattamento dati, previsti dall'allegato alla DGR n. 2063/2016, vi è quello della nomina di **Responsabili esterni** nei casi in cui l'Amministrazione regionale affidi ad un soggetto esterno (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), come nel caso in parola, operazioni di trattamento che presuppongono l'esercizio di un potere decisionale accanto a quello del responsabile interno del trattamento;
- Il Responsabile esterno deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, dunque, egli deve essere in grado di agire con sufficiente autonomia gestionale, pur nell'ambito degli incarichi e delle competenze assegnatigli dal Titolare e nel rispetto delle prescrizioni impartite dallo stesso.
- secondo quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii., al Responsabile possono essere affidati compiti di amministrazione di sistema funzionali allo svolgimento di attività di gestione di basi di dati e di strumenti elettronici con facoltà di accesso privilegiato.

NOMINA

Responsabile esterno del trattamento di dati personali - ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy – con obbligo di designare i soggetti che svolgeranno funzioni e compiti di amministrazione di sistema, **Innovapuglia SpA**, con sede legale in Strada Prov.le per Casamassima Km. 3 – 70010 Valenzano (BA), P.IVA 06837080727 , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n: 513395, in persona del Direttore Generale (giusta nomina del Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 12 del 18/05/2018).

In conformità agli obblighi contrattuali richiamati nelle premesse il fornitore si impegna:

1. a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi ai principi di cui agli articoli 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) del Codice della Privacy;
2. a conformarsi, per quanto di propria competenza e relativamente all'esecuzione dell'Affidamento, ai provvedimenti generali ed alle linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati personali che riguardino l'esecuzione dell'affidamento, con specifico riferimento alla sicurezza e protezione dei dati personali e alle misure previste per la nomina degli amministratori di sistema e per il controllo degli accessi ai sistemi;
3. a svolgere i compiti e ad osservare le istruzioni impartite con la presente lettera, i cui contenuti costituiscono parte sostanziale e integrante dell'affidamento stipulato tra l'Ente e il fornitore, di cui in premessa;





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

4. ad adeguarsi agli ulteriori adempimenti derivanti dalla applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e relative disposizioni attuative dell'Autorità Garante.
5. ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Puglia;
6. ad adottare, in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, tutte le misure di sicurezza idonee a evitare rischi di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale, dei dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; le misure di sicurezza adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.
7. ad evadere tempestivamente le richieste del titolare e degli interessati e a proporre e/o adottare tempestivamente ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali in modo da consentire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati;
8. a comunicare entro 60 giorni dalla presente nomina le misure tecniche ed organizzative adottate;
9. nel caso in cui ci si avvalga di sub-fornitori per il trattamento di dati, a comunicare tempestivamente i riferimenti degli stessi e a vigilare che i soggetti terzi si impegnino a loro volta a rispettare gli obblighi di cui ai punti precedenti.

In allegato la determinazione analitica dei compiti e delle istruzioni predisposte dall'Ente per i Responsabili e gli Incaricati del trattamento, sulla base di quanto definito dall'allegato "A" alla DGR n. 2213/2017.

Il Dirigente della

Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali

Dr.ssa Anna Maria Candela

PER ACCETTAZIONE

Il Direttore Generale di Innovapuglia SpA
Alessandro Di Bello

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs
7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa)*

=====





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

Allegato - Compiti e Istruzioni del Responsabile esterno del Trattamento dei dati

1. Premessa

I compiti del Responsabile esterno del trattamento e le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento è conforme alla normativa sono indicati nel presente Allegato.

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento (che può esprimersi anche attraverso i propri responsabili interni del trattamento). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile esterno del trattamento informa il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile interno, di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- d) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
- e) "dati comuni", i dati personali che, per esclusione, non appartengono alle predette categorie dei dati sensibili o giudiziari.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 si intende per:

- f) "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile "interessato"; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- g) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- h) "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro
- i) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- j) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

- k) "dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari, nondimeno, è consentito solo se è autorizzato da un'espressa disposizione di legge o di regolamento (nazionali o regionali) che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili sui dati medesimi e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/2003).

Quando il trattamento è direttamente disciplinato dalla normativa di settore, devono essere scrupolosamente osservati presupposti, limiti e modalità di trattamento, rinvenibili direttamente o desumibili dalla stessa, che rilevino ai fini del trattamento dei dati personali (art. 18, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

Il Responsabile esterno del trattamento deve garantire, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, la qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del personale della propria struttura, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati, Codice Privacy, dai Provvedimenti del Garante e dal presente documento e vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.

2. Organizzazione.

Il Responsabile esterno del trattamento provvede a nominare per iscritto, i propri collaboratori, interni ed esterni, incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs. 196/2003) o comunque autorizzati al trattamento, individuando l'ambito del trattamento consentito ad ognuno, in base alle mansioni svolte, e impartendo istruzioni scritte per garantire che ciascun collaboratore tratti dati personali strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'attività svolta, nel pieno rispetto del Codice Privacy, delle presenti istruzioni e di quanto egli stesso ritenga necessario in base alla tipologia dei trattamenti dei dati effettuati dalla propria struttura. E' ammissibile anche la documentata preposizione attraverso l'unità organizzativa e/o operativa di appartenenza.

Il responsabile esterno dei dati deve designare gli Amministratori di Sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27.11.2008 sugli Amministratori di Sistema.

L' Amministratore di Sistema la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning), le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui tali attività di gestione e manutenzione consentano di intervenire sui dati personali.

3. Informativa.

Gli Interessati devono ricevere un' idonea e preventiva Informativa concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile, circa modalità e modalità del trattamento dei loro dati personali (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679).

Tale adempimento deve essere svolto nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della prima comunicazione all'interessato (con compilazione di moduli o format on line, etc.).

L'interessato, o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati per iscritto circa:

- a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- b) la natura obbligatoria (in base a quale norma di legge o contrattuale) o facoltativa del conferimento dei dati, se riguarda un requisito necessario per la conclusione di un contratto, indicando le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito eventuale di diffusione dei dati medesimi (indicando altresì la norma di legge che autorizza la diffusione);





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

- d) le categorie di dati personali e la fonte da cui hanno origine e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- e) i diritti di chiedere al titolare del trattamento (o al Responsabile interno o esterno, a seconda di chi detenga e tratti il dato) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- f) gli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile (interno ed esterno) del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), indicando il recapito a cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti e di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- h) l'eventuale trasferimento i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
- i) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo
- j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tali casi la logica utilizzata;
- l) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi nel caso siano necessari per il trattamento.

Il Responsabile esterno del trattamento assicura le misure tecniche ed organizzative per la messa a disposizione della informativa nel momento in cui i dati personali sono ottenuti.

4. Comunicazione e diffusione dei dati.

Considerato che il portale regionale della salute ospita i siti istituzionali degli Enti pubblici del SSR e per il tramite di esso sono pubblicati atti e documenti nelle sezioni (a titolo indicativo) "Amministrazione Trasparente" ed "Albo online", si ritiene opportuno richiamare sul tema le Linee Guida (2011) del Garante Privacy in materia di trattamento di dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti.

Non devono essere in alcun caso diffuse on line o riportate negli atti pubblicati nel web, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del D.Lgs. 196/2003).

5. Diritto d'accesso e altri diritti dell'interessato

Gli Interessati hanno diritto di accedere ai propri dati (art 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 7 e ss del D.Lgs. 196/2003).

Il Responsabile esterno deve fornire il supporto richiesto al responsabile interno ed al titolare ai fini del riscontro all'interessato che deve avvenire entro 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità.

In particolare il responsabile esterno del trattamento deve garantire il rispetto dei diritti dell'interessato stabiliti, secondo quanto disposto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 10 (Riscontro all'interessato) del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati, sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc..


6. Sicurezza informatica

I dati personali, siano essi trattati in formato digitale oppure in formato cartaceo, devono essere custoditi con cura al fine di preservarne le caratteristiche di integrità, disponibilità e confidenzialità.

Il responsabile esterno del trattamento deve adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 Regolamento (UE) 2016/679).

L'adozione delle misure tecniche e organizzative devono tener conto dello stato dell'arte, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Fermo restando che rientra nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e più adeguate misure di sicurezza (quali a titolo meramente indicativo la cifratura e la pseudonominazione), ritenute necessarie per





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

la particolare tipologia dei dati trattati e della modalità del trattamento, si richiamano qui espressamente, quali misure minime, le disposizioni dell'Allegato "B" *Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza* del d.lgs. 196/2003 (Artt. da 33 a 36 del Codice).

Si evidenzia che per i trattamenti, relativi a dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (ad es. banche dati sanitarie), è necessario adottare tecniche di cifratura dei dati o codificazione degli interessati o delle informazioni (Art. 34, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/2003). E' compito del responsabile esterno assicurare la idoneità e la conformità agli standard in uso delle tecniche di cifratura o codificazione utilizzate.

Si richiamano altresì qui le disposizioni del DPCM 8/8/2013 che *"definisce le modalità con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, dei referti medici"*

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.


Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per intero, dello necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
E DELLO SPORT PER TUTTI****SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
SOCIALI**

trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

7. Notifica delle violazioni di dati personali

Il responsabile esterno del trattamento deve comunicare al titolare del trattamento le violazioni di dati personali nel momento in cui viene a conoscenza, fornendo gli elementi necessari per valutare se da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati, al fine di adempiere quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare il responsabile esterno del trattamento deve fornire:

- a) natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) indicazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

=====

